

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)

(14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Supplemento Ordinario n. 99)
Entrata in vigore 01/01/2015

Art. 1, comma 249 - Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una **controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto** l'esperimento del procedimento di **negoziazione assistita** da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 7-ter - Disposizioni in materia di azione diretta

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore (4).

Aggiornamento (4)

Il D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".